

**REGOLAMENTO (CE) N. 1427/2002 DELLA COMMISSIONE****del 2 agosto 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 906/2002 <sup>(4)</sup>, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per la sorveglianza delle importazioni preferenziali <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 <sup>(6)</sup>.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura <sup>(7)</sup> concluso nel quadro dei

negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei dati disponibili più recenti per il 1999, il 2000 e il 2001, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 142 del 31.5.2002, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.